

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo

**ORIGINALE**



20807-2018

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Ripetizione di indebito – Oggettivo – Accredito  
di somme su conto corrente bancario senza  
titolo giustificativo – Vantaggio dell'*accipiens* –  
Necessità – Esclusione

Composta da

Uliana Armano	- Presidente -	Oggetto	©.l.
Mario Cigna	- Consigliere -	R.G.N. 26234/2016	
Luigi Alessandro Scarano	- Consigliere -		
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	Cron.	
Marilena Gorgoni	- Consigliere -	CC – 06/06/2018	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 26234/2016 R.G. proposto da

(omissis) Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli  
Avv.ti (omissis) e (omissis) con domicilio eletto in  
(omissis) presso lo studio dell'Avv. (omissis)  
(omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)  
con domicilio eletto in (omissis) presso lo studio  
dell'Avv. (omissis)

- controricorrente -

Del 8

1688

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 3155/2016 depositata il 9 agosto 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

### **Rilevato in fatto**

1. (omissis) ricevette nel 2006 dalla (omissis) l'invito a provvedere immediatamente al pagamento, in favore della stessa, dell'importo di € 1.534.333,63, con riserva di esercitare il diritto di pegno e ritenzione su somme e titoli di sua pertinenza; ciò sull'assunto che sui conti a lui intestati erano state registrate operazioni irregolari per effetto delle quali egli aveva percepito delle somme indebite (in particolare: € 27.991,96 in data 13/12/2001 e, poi, € 1.042.687,67 in data 14/2/2003, per operazioni a credito con provviste non di sua pertinenza; € 463.658,00 quale ricavato di operazione di compravendita di titoli (omissis) a prezzi difforni da quelli di mercato).

In relazione a tale pretesa il (omissis) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lodi la predetta banca deducendo di non aver mai disposto tali operazioni e di nulla sapere delle stesse e chiedendo quindi accertarsi l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2797 cod. civ. con la condanna della convenuta al risarcimento del danno morale.

Costituendosi in giudizio la banca (alla quale in corso di giudizio succedeva a titolo particolare la (omissis) S.p.A., poi (omissis) Società Cooperativa) insisteva nella descritta pretesa, chiedendo in via riconvenzionale accertarsi:

— la sussistenza del credito di € 1.070.679,68 a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., con conseguente condanna dell'attore alla restituzione della somma medesima;

— la nullità e/o inefficacia delle operazioni di compravendita titoli, con conseguente condanna dell'attore alla restituzione dell'importo di

€ 463.458,00, ai sensi degli artt. 2033 e 2038 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2041 cod. civ..

2. Con sentenza depositata in data 18/4/2011 il tribunale rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla banca e, in accoglimento della domanda principale, dichiarava che la stessa non aveva titolo per procedere ai sensi dell'art. 2797 cod. civ. sui conti, i beni e i titoli dell'attore, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

Osservava infatti che dalla documentazione acquisita e dalla prova testimoniale era emerso che:

— gli accrediti del 13/12/2001 e del 14/2/2003 erano stati effettuati su conto corrente intestato al (omissis) con somme provenienti da un conto «partite viaggianti» che veniva utilizzato dalla ex Direzione Borsa e Intermediazione della Banca e che non era di pertinenza del predetto;

— le operazioni di compravendita delle azioni (omissis) erano state effettuate in assenza di un ordine scritto da parte del cliente, fuori mercato, in contropartita diretta con la banca e ad un prezzo di gran lunga difforme da quello risultante dal listino prezzi della data di riferimento; in ordine alle stesse, inoltre, era stato lo stesso (omissis) ad escludere ogni suo diritto sulle somme che ne erano derivate, affermando trattarsi di operazioni eseguite a sua insaputa dai funzionari della banca;

— la non riferibilità al (omissis) delle somme trovava conforto anche negli atti dei procedimenti penali acquisiti in giudizio (verbale di audizione del teste (omissis) nell'ambito del procedimento penale n. 585/08 R.G. Tribunale di Lodi; sentenza conclusiva dello stesso procedimento; decreto che dispone il giudizio nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Milano, n. 844/07 R.G. GIP a carico di (omissis) ed altri) dai quali si evinceva che sul conto corrente del (omissis) (e sul correlato dossier titoli) operava di fatto la

banca stessa, con modalità diverse, consentendo in tal modo ai funzionari di appropriarsi indebitamente, insieme con i correntisti con i quali vi erano accordi spartitori, ingenti somme di proprietà della banca.

Da tali emergenze il tribunale escludeva, però, potesse farsi discendere la sussistenza del diritto vantato dalla banca nei confronti del (omissis) alla restituzione delle somme a titolo di indebito oggettivo o di arricchimento senza causa, ritenendo a tal fine necessaria la prova — nella specie mancante — «che vi sia stato un effettivo spostamento patrimoniale (ingiustificato) dalla sfera del *solvens* a quella dell'*accipiens* e che quest'ultimo se ne sia effettivamente avvantaggiato».

Rilevava infatti che «se ... è vero che le somme per cui è causa risultano essere state accreditate sul conto del (omissis) tuttavia non si ha la prova che il denaro accreditato, pur formalmente versato sul conto dell'attore, sia stato dallo stesso prelevato o in altro modo dallo stesso utilizzato».

Al riguardo precisava anche che «se in condizioni "normali", usuali, è lecito presumere che le somme accreditate su di un conto corrente vadano ad esclusivo vantaggio del suo intestatario, che ne può disporre a piacimento, la stessa presunzione non può applicarsi al caso "anomalo" per cui è causa dove l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che il conto corrente n. 1958-11 era in realtà movimentato non già dall'intestatario (omissis) ma dalla Direzione Borsa e Intermediazione della Banca, che utilizzava denaro di pertinenza dello stesso istituto di credito per effettuare operazioni i cui proventi venivano spartiti tra (omissis), (omissis) e (omissis) con retrocessione di "parte" del denaro al correntista (v. deposizione (omissis) cit.).».

Per tale motivo escludeva potersi concludere, sulla scorta delle prove offerte, nel senso che l'attore si sia indebitamente appropriato,

ovvero si sia ingiustamente arricchito, delle somme in questione, dal momento che:

— «i soli estratti conto prodotti in atti ... non consentono di comprendere se ed in che misura le somme per cui è causa siano state effettivamente prelevate dal (omissis) ovvero dallo stesso utilizzate per trarne personale vantaggio»;

— «non vi è in atti alcuna pronuncia penale che abbia accertato la responsabilità di (omissis) per appropriazione indebita di denaro della banca ed abbia chiarito i termini dell'eventuale accordo spartitorio, determinandone la misura».

3. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello interposto dalla banca, anche in punto di regolamentazione delle spese, ponendo quelle del grado interamente a carico dell'appellante, liquidate in € 30.000.

I giudici d'appello, in termini sostanzialmente consonanti con le valutazioni espresse dal primo giudice, hanno osservato che:

«in una situazione fisiologica, normale, di conti correnti bancari, l'accreditamento stesso di una somma senza causa, senza esborso, senza una controprestazione, concreta un pagamento indebito ai fini della *repetitio indebiti*, ai sensi dell'art. 2033 c.c., oppure un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..

«Nel caso di specie, in questa particolare situazione in cui un gruppo di soggetti posti ai vertici della (omissis) S.p.A. gestiva i conti di vari clienti, i quali operavano perlopiù nell'ambito agricolo, con cui poi realizzava delle operazioni illecite o irregolari e manovrava quindi conti senza l'ordine scritto del cliente, non è sufficiente l'accreditamento affinché si configurino le fonti delle obbligazioni sopra richiamate, ma occorre qualcosa di più.

«Ai fini della rappresentazione dell'arricchimento *sine causa* o dell'indebito pagamento, è necessario provare che il cliente correntista, dalle operazioni irregolari avvenute sul suo conto, abbia

consolidato un vantaggio, che lo abbia utilizzato, ad esempio reinvestendolo, prelevandolo, emettendo assegni.

«La prova di tale vantaggio è fondamentale in quanto, in questo anomalo caso, l'istruttoria espletata in primo grado aveva accertato che il c/c n. 1958-11, intestato al (omissis) era movimentato anche dalla Direzione Borsa e Intermediazione della Banca. Dunque, solo la prova del vantaggio diretto di parte appellata comporterebbe l'ingiustificato arricchimento o il pagamento indebito.

«Tuttavia nell'ambito del presente giudizio e nell'ambito degli altri contestuali giudizi, non v'è il minimo riscontro probatorio né di questo vantaggio né di prelievi o spartizioni di denaro a favore del Signor (omissis) che comportassero un suo arricchimento».

4. Avverso tale decisione il (omissis) Società Cooperativa propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resiste (omissis), depositando controricorso.

(omissis) Società per Azioni (succeduta per fusione a (omissis) (omissis) Soc. Coop.) ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

### **Considerato in diritto**

1. Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto che, nel caso in esame, l'indebito accreditamento delle somme sul conto non fosse sufficiente ad integrare la fattispecie di cui agli articoli suindicati, ma fosse necessaria anche la prova del «vantaggio diretto di parte appellata», vale a dire del fatto che il (omissis) abbia effettivamente utilizzato le somme accreditate sul suo conto.

Sostiene di contro che, nell'indebito ex art. 2033 cod. civ., l'arricchimento di chi è tenuto alla restituzione non viene in rilievo e che erroneo e privo di fondamento giuridico è il distinguo operato

dalla Corte di merito nella descritta fattispecie concreta.

Rileva in particolare che il fatto che il (omissis) abbia consentito anche a soggetti terzi di disporre del conto, lungi dall'escludere che le somme ivi accreditate fossero nella sua disponibilità, conferma esattamente il contrario essendo «di manifesta evidenza che i funzionari infedeli della Banca hanno potuto operare sul conto corrente in questione proprio grazie ad una sorta di delega in bianco o comunque di autorizzazione rilasciata in loro favore dall'intestatario del conto».

Soggiunge che peraltro l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale i conti dei clienti compiacenti venivano gestiti e manovrati dagli ex dirigenti aziendali della Banca è solo parzialmente vera, avendo il predetto dichiarato, nel corso del suo interrogatorio formale, che il conto in questione era nella sua disponibilità e ammesso, nei suoi scritti difensivi, di avervi anche operato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 111 Cost. per avere la Corte d'appello omesso di esaminare l'eccezione di giudicato relativamente all'accertamento: a) della natura fraudolenta delle operazioni per cui è causa; b) dell'ingiustificato accredito sul conto delle somme derivanti dalle predette operazioni; c) dell'esistenza di accordi spartitori tra gli ex esponenti aziendali e i cosiddetti clienti privilegiati, tra cui il (omissis)

Sostiene che controparte, per evitare la formazione del giudicato interno su tali capi della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto impugnarla con appello incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte

d'appello ritenuto che dagli atti penali acquisiti non potesse ricavarsi prova dell'effettivo vantaggio tratto da controparte.

Lamenta al riguardo, in buona sostanza, che la Corte ha erroneamente valutato le prove documentali in atti.

Rileva in particolare che:

— la sentenza n. 3830/2012 della Corte d'appello penale di Milano, richiamata in sentenza, ha assolto il (omissis) solamente per i fatti relativi alla cosiddetta « (omissis) », estranei al presente giudizio, mentre per quel che concerne il reato di appropriazione indebita contestato al (omissis) con riferimento agli accrediti in questione, il Tribunale penale di Milano, pur avendo accertato che «entrambe le operazioni di accredito ... sono risultate documentatamente sprovviste di supporto giustificativo» e che pertanto «gli ingiustificati accrediti ... danno conto di una appropriazione indebita», aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, escludendo esplicitamente di poter pronunciare l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.;

— la sentenza penale del Tribunale di Lodi n. 754/09, sebbene non emessa nei confronti del (omissis) contiene una fedele ricostruzione degli accordi spartitori tra gli ex esponenti aziendali e i clienti privilegiati tra i quali il (omissis) nonché delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti;

— tanto emerge anche dalle deposizioni testimoniali dei signori (omissis), (omissis) e (omissis), dalle quali emerge chiaramente che i cosiddetti clienti privilegiati, tra cui il (omissis) beneficiassero del 50% delle somme accreditate.

Lamenta ancora che la Corte d'appello non ha considerato che il giudice di primo grado, nell'espone le risultanze degli atti del procedimento penale prodotti in giudizio, aveva espressamente dato atto del fatto che i proventi delle descritte operazioni venivano spartiti



tra (omissis), (omissis) e (omissis), «con retrocessione di parte del denaro al correntista» e che sul medesimo conto venivano compiute molte operazioni in titoli, i cui proventi venivano poi prelevati con firme apparentemente riconducibili a (omissis)

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost. per avere la Corte d'appello ritenuto assorbito il terzo motivo d'appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado per avere escluso l'applicabilità degli artt. 2033 e 2041 cod. civ., in mancanza di una «pronuncia penale che abbia accertato la responsabilità del signor (omissis) per appropriazione indebita».

Rileva che con il motivo di gravame essa si era doluta dell'erroneamente postulato condizionamento dell'accoglimento delle domande in sede civile alla pronuncia di sentenza penale di condanna per appropriazione indebita, in spregio al principio di separazione dei due ambiti di giurisdizione e del correlato dovere del giudice civile di valutare autonomamente i fatti.

Rileva al riguardo che, peraltro, contraddittoriamente, il giudice di primo grado aveva dato atto dell'emergenza da tali atti di accordi spartitori tra i funzionari della banca e i correntisti.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia infine, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. nonché del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per avere la Corte d'appello:

— confermato la compensazione delle spese di primo grado e posto a carico di essa odierna ricorrente le spese del secondo grado sulla base della erronea premessa della soccombenza della stessa rispetto alle domande svolte (censura, dunque, conseguente a quelle dedotte con gli altri motivi con le quali si contesta l'esito del giudizio);

— comunque liquidato, per il secondo grado, un importo (€ 30.000)

superiore ai valori medi risultanti dalle tariffe richiamate, omettendo ogni motivazione sul punto.

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché non coglie l'effettiva *ratio decidendi*.

Non si ricava infatti della sentenza impugnata l'affermazione di principio censurata dalla ricorrente come erronea *in iure*, secondo cui perché possa configurarsi una fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., con riferimento ad accrediti su conti correnti bancari erronei o privi di causa, occorre provare che l'*accipiens*, ossia il titolare del conto, ne abbia tratto effettivo vantaggio, prelevandoli o utilizzandoli in qualche modo.

Non è dubitabile infatti — ma a ben vedere nemmeno la Corte d'appello ne dubita, affermando anzi esplicitamente il contrario — che l'accreditamento in conto corrente di somme, erroneo o comunque non dovuto, concreta un vero e proprio «pagamento», ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., rappresentando una prestazione pecuniaria posta in essere in esecuzione di un obbligo contrattuale, in tesi rivelatosi insussistente (cfr. Cass. 24/03/1993, n. 3492).

La ragione per cui i giudici di merito hanno nondimeno escluso la configurabilità di una tale fattispecie nel caso concreto riposa piuttosto a ben vedere nella ritenuta impossibilità, in fatto, nella peculiare vicenda esaminata, di identificare nel titolare formale del conto l'effettivo ricevente (*accipiens*) degli indebiti accreditati, essendo dimostrato e sostanzialmente pacifico in atti che sul conto medesimo, e proprio con riferimento alle operazioni anomale da cui quegli accreditati scaturiscono, operavano altri soggetti, in veste di veri sostanziali *domini* del conto, al di là della sua formale intestazione.

Le contestazioni che, nell'ambito dello stesso motivo, investono poi tale diverso fondamento argomentativo esulano evidentemente dai presupposti e dall'oggetto del vizio denunciato (*error iuris*) impingendo nella ricognizione del fatto suscettibile di sindacato

soltanto sul piano della motivazione e nei limiti in cui esso è consentito ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, non essendo specificato il contenuto della critica, mossa alla sentenza di primo grado, della quale si lamenta omesso esame da parte del giudice d'appello.

Deve comunque *ad abundantiam* escludersi che sull'accertamento compiuto dal primo giudice ai fini del rigetto della domanda riconvenzionale della banca si sia formato alcun giudicato.

Questo infatti non si determina sul «fatto», ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia; con la conseguenza che l'appello (da parte del soccombente, senza alcuna necessità di appello incidentale della parte totalmente vittoriosa, come nella specie), motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull'intera questione che essa identifica ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riquificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coesenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. 16/05/2017, n. 12202; 28/09/2012, n. 16583).

3. È inammissibile anche il terzo motivo.

Come già più volte chiarito da questa Corte, «per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o

contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"» (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

È poi altrettanto pacifico in giurisprudenza che il principio del libero convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al Giudice e come tale insindacabile in sede di legittimità: la denuncia, pertanto, di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. solo apparentemente veicola un vizio di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», traducendosi, invece, nella denuncia di «un errore di fatto» che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale e, dunque, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 12/10/2017, n. 23940; 17/06/2013, n. 15107; 05/09/2006, n. 19064; 20/06/2006, n. 14267; 13/07/2004, n. 12912; 12/02/2004, n. 2707), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. 27/12/1997, n. 13045; Cass. 28/03/2012, n. 5024; Cass. 07/01/2014, n. 91).

4. È inammissibile anche il quarto motivo.

Non è certo predicabile vizio di omessa pronuncia, posto che sul motivo di gravame, siccome espressamente dedotto dalla stessa ricorrente, il giudice di appello si è pronunciato, ritenendolo assorbito.

Tanto meno è tacciabile la sentenza di nullità per omessa motivazione ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., configurabile quando manchi del tutto una motivazione ovvero questa non consenta in nessuna misura di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata, mentre non può configurarsi nel caso in cui la dedotta omissione riguardi solo una o alcune delle questioni poste.

Del resto una motivazione sul punto è indubbiamente fornita: quella cioè secondo cui si tratta di doglianza assorbita, ossia resa irrilevante, priva di incidenza censoria, dalle considerazioni svolte in relazione ai precedenti motivi di gravame, ai quali pertanto si fa implicito rimando anche quale supporto argomentativo di tale conclusione.

Per contro la ricorrente omette di illustrare le ragioni per cui il motivo di gravame non avrebbe potuto considerarsi assorbito dai rilievi svolti con riferimento ai motivi precedenti, in relazione ai quali la Corte ha, come detto, espresso il convincimento della mancanza di prova di un effettivo vantaggio o utilizzo di sorta da parte del (omissis) degli accrediti effettuati sul suo conto (con ciò prescindendo dalla necessità, effettivamente non predicabile, di una pronuncia penale sul punto).

10. Discende dalle superiori considerazioni l'assorbimento del terzo motivo nella parte che investe il regolamento delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, essendo tale censura dichiaratamente indicata come consequenziale all'auspicato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.

Nella restante parte il motivo è inammissibile.

Come è incontestato, la liquidazione operata dal giudice di merito si mantiene infatti all'interno degli importi liquidabili in base ai parametri dettati dal D.M. cit., in rapporto al valore della controversia.

L'aumento degli importi rispetto a quelli risultanti dall'applicazione

dei parametri medi, in misura non eccedente quella consentita dal citato d.m., costituisce esercizio del potere discrezionale riservato al giudice del merito, non sindacabile in questa sede (cfr. Cass. 30/06/2015, n. 13400; Cass. 23/06/1997, n. 5607; Cass. 19/10/1993, n. 10350).

11. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso il 6/6/2018

Il Presidente

(Uliana Armano)



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



14

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 20 AGO 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

